

REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione, il presente regolamento ("Regolamento") approvato nell'Assemblea del 14 aprile 2025 disciplina i seguenti aspetti della vita associativa:

Definizioni

I termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente Regolamento devono intendersi avere il significato loro attribuito nello Statuto dell'Associazione.

Articolo 1. Regole di condotta delle Imprese Associate

Le Associate accettano integralmente e sottoscrivono le seguenti regole di condotta:

- a) le Associate si propongono di operare collettivamente nell'interesse di UNA e si impegnano a non mettere in atto politiche e attività contrarie alle finalità dell'Associazione;
- b) il contenuto dei dibattiti, le decisioni, le idee, le informazioni professionali emerse nel corso degli incontri associativi non possono costituire oggetto di comunicazione al di fuori dell'Associazione senza espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale.

Articolo 2. Requisiti di ammissione

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 5 e 6 dello Statuto, il presente Regolamento integra i documenti che le società che intendano far parte di UNA dovranno inviare in fase di procedura di ammissione.
- 2.2 La dichiarazione del legale rappresentante di cui all'articolo 6.2b) dello Statuto, dovrà garantire, oltre a quanto ivi già previsto, che:
 - a) la società non è in stato d'insolvenza o in stato di crisi, non è soggetta a procedure concorsuali o di gestione dell'insolvenza di qualsivoglia genere, né oggetto di istanze di fallimento, liquidazione, accordo con creditori o procedimenti concorsuali o di natura simile;
 - b) i soggetti che potranno svolgere il ruolo di rappresentanti per la società ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto non sono sottoposti ad alcun procedimento, ispezione, indagine, inchiesta o verifica da parte delle autorità penali o amministrative
 - c) non è stata comminata alla società alcuna sanzione amministrativa dipendente da reato;
 - d) la società è in regola con tutti i pagamenti e gli adempimenti di carattere fiscale previsti dalle Leggi applicabili.

2.3 Ai sensi dell'articolo 6.2c) dello Statuto, inoltre, la domanda di ammissione dovrà essere corredata da una copia aggiornata dello statuto della società.

Articolo 3. Quota iniziale di iscrizione

La quota iniziale di partecipazione (la **Quota Iniziale**) per i nuovi associati viene stabilita a norma dell'articolo 16 dello Statuto. Le eventuali variazioni stabilite dall'Assemblea Generale in corso di anno avranno valore a partire dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.

Articolo 4. Versamento della Quota Associativa

L'impresa nuova Associata è tale a tutti gli effetti dopo l'avvenuto versamento della Quota Iniziale, che deve essere effettuato in ogni caso entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di accettazione della domanda. Qualora la Quota Iniziale non sia versata nel termine prescritto, la domanda si considererà decaduta e l'impresa di cui si tratti dovrà ripetere il procedimento, fatto salvo l'obbligo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da UNA.

Articolo 5. Contributi Straordinari

A norma dell'articolo 16 dello Statuto il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea richieste di Contributi Straordinari (come definiti in Statuto) sia per esigenze di carattere straordinario e improrogabile, sia per particolari attività o servizi associativi. Nell'ambito di ogni singolo esercizio, il Consiglio Direttivo è libero di sottoporre in tal senso all'Assemblea fino al limite massimo dell'importo equivalente al 30% delle Quote Associative annuali (come definite nello Statuto).

Articolo 6. Nuove Imprese Associate

Per quanto concerne eventuali Contributi Straordinari già stabiliti, il Consiglio Direttivo può deliberare il totale o parziale addebito alla nuova Associata, in funzione del momento d'ingresso nell'Associazione e in relazione al tipo di contribuzione integrativa richiesta.

Articolo 7. Contribuzioni di terzi

L'Associazione può, per il perseguimento dei propri fini sociali, accettare contribuzioni da terzi estranei all'Associazione. L'accettazione e le modalità di tali contribuzioni saranno comunque oggetto, volta per volta, di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Verbali dell'Assemblea Generale

All'apertura dell'Assemblea Generale il Presidente designa un segretario dell'Assemblea, il quale redige un verbale di quanto discusso e deliberato, che sarà resa accessibile a tutte le Imprese Associate attraverso l'area riservata del sito dell'Associazione.

Articolo 9. Verbali del Consiglio Direttivo

All'apertura di ogni seduta del Consiglio Direttivo, il Presidente designa un segretario del Consiglio il quale redige un verbale che viene messo a disposizione delle Associate attraverso l'area riservata del sito dell'Associazione. Gli argomenti che abbiano carattere potenzialmente disciplinare o necessitino di trattazione riservata possono non essere verbalizzati ed essere comunicati alle Associate nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10. Collaboratori

Per l'espletamento dei fini associativi di cui all'articolo 3 dello Statuto e per l'esecuzione delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale, l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni e/o di dipendenti fissi. La decisione circa la scelta dei collaboratori esterni, l'assunzione dei dipendenti e la loro remunerazione viene demandata al Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo assegnato volta per volta.

Articolo 11. Votazione per corrispondenza ai sensi del combinato disposto dall'art.2370 comma 4 del C.C. e dell'art. 26.3 dello Statuto dell'Associazione

- 11.1 È data alle Associate la possibilità di esprimere il proprio voto in Assemblea per corrispondenza.
- 11.2 L'Associata che intenda avvalersi della facoltà di esprimere il proprio voto per corrispondenza deve ottemperare, a pena di invalidità della sua espressione di voto, alla procedura di cui al presente Regolamento:
- a) l'Associata, ricevuta la convocazione di un'Assemblea dell'Associazione, deve far pervenire presso la sede sociale dell'Associazione, e/o al diverso indirizzo indicato nel testo della convocazione, una propria dichiarazione di voto su carta intestata dell'Associata medesima, sottoscritta dal rappresentante legale munito degli idonei poteri di firma.
 - b) la dichiarazione di voto deve essere inviata, a pena di invalidità, a mezzo di posta elettronica certificata. Avrà rilievo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione;
 - c) la dichiarazione di voto deve pervenire all'Associazione almeno 24 ore prima dell'orario previsto per l'assemblea chiamata in prima convocazione;
 - d) la dichiarazione di voto deve contenere, in maniera chiara e completa, la volontà dell'Associata in relazione a ciascun punto all'ordine del giorno, tenendo conto che la dichiarazione di voto può prevedere alternativamente il voto favorevole, il voto contrario, l'astensione.
- 11.3 L'Associata che abbia ottemperato alle disposizioni del Regolamento si considera come intervenuta all'Assemblea.
- 11.4 La dichiarazione di voto, una volta ricevuta dal Direttore Generale dell'Associazione, sarà custodita da questi in via riservata e non divulgabile, fino al momento in cui, completate le operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea procederà alla lettura dei risultati.

Articolo 12. Hub

- 12.1 A norma dell'articolo 36 dello Statuto, le Associate hanno la facoltà di costituire raggruppamenti che prendono il nome di Hub. Tale denominazione viene preceduta da una sigla indicante la specializzazione.
- 12.2 Qualsiasi Impresa Associata può decidere di fare parte di uno o più Hub sino ad un massimo di 4, in qualsiasi momento, inoltrandone domanda via PEC al Consiglio Direttivo. Allo stesso modo ogni Impresa facente parte di un Hub può decidere di recedere senza doverne giustificare i motivi, con un preavviso di 30 giorni, inoltrandone richiesta via PEC al Consiglio Direttivo.
- 12.3 Ogni Hub indica un proprio Rappresentante e lo comunica immediatamente al Consiglio Direttivo ai fini della ratifica. L'eletto rimane in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo di UNA e ha il diritto di partecipare ai Consigli Direttivi in qualità di ospite, quando invitato, senza diritto di voto.
- 12.4 In occasione della prima convocazione di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo in carica provvede a definire una percentuale, mai inferiore al 20%, della Quota Associativa versata da ogni Associata facente parte di uno o più Hub che rimane a disposizione degli Hub di appartenenza. Entro i 30 giorni successivi è poi la stessa Associata, tramite PEC al Consiglio

direttivo, a indicare in che proporzione la propria quota viene distribuita ai diversi Hub di appartenenza. Non è consentito far parte di un Hub senza riconoscere una percentuale di contributo. Il contributo minimo sarà pari al 5% della Quota Associativa (come definita in Statuto) versata.

- 12.5 Ogni Hub ha la possibilità di organizzare riunioni dedicate alla propria specializzazione e di pianificare azioni mirate, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, i cui costi di realizzazione vengono coperti dal fondo dedicato.
- 12.6 Al termine di ogni esercizio i fondi dedicati agli Hub non utilizzati tornano nella piena disponibilità dell'Associazione.
- 12.7 Il Consiglio potrà a proprio insindacabile giudizio sopprimere Hub non più funzionali agli scopi dell'Associazione

Articolo 13. Funzionamento della Consulta Territoriale ai sensi dell'art. 35.5 dello Statuto Sociale dell'Associazione

- 13.1 Almeno 5 Associate appartenenti alla stessa regione, o a regioni limitrofe, hanno il diritto di formare una Commissione Territoriale, che deve sottoporre la propria costituzione all'approvazione del Consiglio Direttivo. La denominazione della Commissione Territoriale così costituita viene seguita da una sigla indicante la Regione o il raggruppamento di Regioni di riferimento.
- 13.2 Qualsiasi Associata può decidere di fare parte della Commissione Territoriale di riferimento per il proprio territorio, in qualsiasi momento, inoltrandone domanda via PEC al rappresentante della Commissione Territoriale con Copia al Direttore Generale. Allo stesso modo ogni Associata facente parte di una Commissione Territoriale può decidere di recedere senza doverne giustificare i motivi, con un preavviso di 30 giorni, inoltrandone notifica via PEC al rappresentante della Commissione Territoriale con copia al Direttore Generale.
- 13.3 Ogni Commissione Territoriale indica un proprio rappresentante e lo comunica immediatamente al Consiglio Direttivo ai fini della ratifica. L'eletto rimane in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo di UNA.
- 13.4 Ogni Commissione Territoriale ha la possibilità di organizzare riunioni dedicate alla propria area geografica. Oltre a ciò, ha la possibilità di pianificare azioni mirate nell'interesse di UNA, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, i cui costi di realizzazione vengono coperti da UNA;
- 13.5 I rappresentanti eletti in ogni Commissione Territoriale contribuiranno a formare la consulta Territoriale, con i poteri previsti all'articolo 35 dello Statuto.
- 13.6 Ogni membro della Consulta Territoriale ha il diritto di candidarsi al ruolo di Rappresentante (come definito in Statuto) della stessa facendo pervenire la propria candidatura per via Raccomandata r.r. o PEC al Direttore Generale di UNA entro 7 giorni dalla data fissata per l'Assemblea elettiva. Il Direttore provvederà a renderle note ai membri della Consulta Territoriale che, entro 5 giorni dalla data fissata per l'Assemblea elettiva, nominano un proprio Rappresentante tra i membri candidatisi anche per corrispondenza. Il Rappresentante viene eletto con maggioranza semplice dei membri della Consulta Territoriale. Il Direttore Generale rende nota tale nomina a tutti gli Associati UNA entro 4 giorni dalla data fissata per l'Assemblea elettiva.
- 13.7 Il Rappresentante eletto della Consulta Territoriale entra a far parte di diritto del

Consiglio Direttivo di UNA e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Articolo 14. Consiglio di Presidenza

13.1 Il Presidente eletto ha la facoltà di nominare un Consiglio di Presidenza che, se nominato, è composto da:

- a) il Presidente;
- b) il/i Vicepresidente/i
- c) 2 Consiglieri in carica, scelti dal Presidente

e ricopre un ruolo puramente consultivo.

14.2 Il Consiglio di Presidenza dura in carica per la durata del mandato del Presidente.

14.3 Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente che lo convoca quando lo ritenga opportuno a mezzo di comunicazione anche a mezzo di posta elettronica non certificata con almeno 7 giorni prima della data fissata o almeno 3 giorni in casi di urgenza.

14.4 I componenti del Consiglio di Presidenza non possono delegare ad altri la loro partecipazione alle riunioni.

14.5 Al Consiglio di Presidenza compete di:

- a) discutere in merito agli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione dell'Associazione, in accordo con le relative delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- b) discutere in merito alla costituzione o scioglimento delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati Tecnici per poi sottoporre al voto del Consiglio direttivo quanto elaborato;
- c) discutere in merito alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Associazione è chiamata a partecipare;
- d) proporre al Consiglio Direttivo delibere in merito agli atti di gestione straordinaria;
- e) proporre al Consiglio Direttivo l'adesione a organizzazioni nazionali e internazionali;
- f) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di sedi o uffici distaccati.

Articolo 15. Advisory Board

15.1 Ai sensi dell'articolo 29.2e) dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire un Advisory Board.

15.2 I membri dell'Advisory Board, scelti tra persone terze all'Associazione e alle Associate, dovranno essere selezionati tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse dell'Associazione.

15.3 L'Advisory Board è convocato dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta questo lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte all'anno.

15.4 Il Consiglio Direttivo può demandare all'Advisory Board la redazione di un documento che esponga in maniera sintetica il punto di vista dell'Advisory Board su materie di attualità indicate dal Consiglio Direttivo stesso.

15.5 Resta espressamente inteso che il ruolo dell'Advisory Board rimane puramente consultivo.